




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare  
Movimento 5 Stelle



Proposta di legge regionale



**Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali.**

**Modifiche alla l.r. 62/2007**

## SOMMARIO

Preambolo

**Art.1 - Accelerazione della procedura per lo svolgimento del referendum. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 62/2007**

**Art.2 – Periodi di sospensione. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 62/2007**

**Art.3- Raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni. Modifica all'articolo 78 della l.r. 62/2007**

## PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123 della Costituzione che attribuisce allo Statuto regionale la disciplina del referendum su leggi e regolamenti regionali;

Visto l'articolo 72 dello Statuto regionale che promuove la partecipazione dei cittadini alla politica e all'attività della Regione;

Visti gli articoli 75 e 76 dello Statuto regionale che prevedono rispettivamente, nel quadro delle forme partecipative, il referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale e il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) che detta la disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, individuando competenze, e prescrivendo procedure e termini per l'espletamento delle fasi di presentazione delle iniziative, di verifica e controllo della loro regolarità e ammissibilità e di indizione della consultazione referendaria;



Considerato quanto segue:

1. L'attuale disciplina regionale dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto stabilisce che tra il decreto di indizione e la data delle votazioni del referendum debbano intercorrere non meno di centottanta giorni;
2. La stessa disciplina prevede altresì che il referendum debba essere svolto in due giornate comprese tra il 16 aprile ed il 30 giugno;
3. Tale periodo appare estremamente lungo e costituisce una limitazione temporale che può, di fatto, comportare un notevole ritardo della consultazione referendaria e, conseguentemente, della eventuale modifica della legislazione regionale;
4. Si reputa pertanto necessario accelerare le procedure di svolgimento dei referendum regionali.

Approva la presente legge

**Art.1**

**Accelerazione della procedura per lo svolgimento del referendum.**

**Modifiche all'articolo 34 della l.r. 62/2007**

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:

“2. Tra la data del decreto di indizione e la data delle votazioni intercorre un periodo non inferiore a sessanta giorni.”

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:

“3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, entro venti giorni a decorrere dallo scadere del termine di cui al comma 2.”

**Art.2**

**Periodi di sospensione. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 62/2007**

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 62/2007 è abrogato.



**Art.3**

**Raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni.**

**Modifica all'articolo 78 della l.r. 62/2007**

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 62/2007 le parole "anche al di fuori dei periodi previsti dagli articoli 13 e 34, comma 3" sono sostituite dalle seguenti "anche al di fuori del periodo previsto dall'articolo 13, comma 2".

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La legge regionale 62/2007 "Disciplina regionale dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto" prevede che, terminato l'iter di presentazione del referendum stesso, esso possa essere indetto e svolto decorsi almeno centottanta giorni ed entro il 16 aprile ed il 30 giugno. Trattasi di un tempo estremamente lungo che può, di fatto, comportare un notevole spostamento temporale della votazione referendaria. La presente proposta di legge intende, pertanto, modificare tale disposizioni, portando a non meno di sessanta giorni il lasso di tempo tra il decreto di indizione e la data delle votazioni, così come abrogando la disposizione che prevede che il referendum debba svolgersi in una data entro il 16 aprile ed il 30 giugno.

Giannarelli Giacomo

Quartini Andrea

Galletti Irene

Bianchi Gabriele

Cantone Enrico